

Schweizerisches Kompetenzzentrum für den Justizvollzug
Centre suisse de compétences en matière d'exécution des sanctions pénales
Centro svizzero di competenze in materia d'esecuzione di sanzioni penali

REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE

INDICE

1. Disposizioni generali	4
Art. 1 Oggetto	5
Art. 2 Principi generali delle formazioni	6
Art. 3 Offerte formative - Panoramica	7
Art. 4 Ampliamento delle offerte formative	8
Art. 5 Riservatezza	8
<hr/>	
2. Formazione di base	9
Art. 6 Obiettivi e gruppo target	10
Art. 7 Trasmissione delle competenze	10
Art. 8 Durata e organizzazione	11
Art. 9 Annuncio	11
Art. 10 Iscrizione	11
Art. 11 Ammissione	12
Art. 12 Riconoscimento di altri titoli di studio	12
Art. 13 Assenze	13
Art. 14 Prove di efficienza della scuolae	14
Art. 15 Prova di efficienza in istituzione	15
Art. 16 Certificato di qualifica della Formazione di base	15
Art. 17 Informazioni allo stabilimento	16
Art. 18 Uditrici e uditori	16
<hr/>	
3. Formazione di quadri	17
Art. 19 Obiettivo e gruppo target	18
Art. 20 Durata e organizzazione	19
Art. 21 Annuncio	19
Art. 22 Iscrizione	20
Art. 23 Ammissione	21
Art. 24 Riconoscimento di altri titoli di studio o conoscenze	21
Art. 25 Diario di apprendimento	22
Art. 26 Assenze	22
<hr/>	

Art. 27	Prove di competenza	23
Art. 28	Certificato di superamento dei moduli	24
Art. 29	Comunicazione ai superiori	24
Art. 30	Altre disposizioni	24
4. Formazione continua		25
Art. 31	Obiettivi e gruppo target	26
Art. 32	Offerta di formazioni continue	26
Art. 33	Annuncio, iscrizione e ammissione	27
Art. 34	Annullamento dei corsi e rinuncia	27
Art. 35	Certificato di frequenza	27
5. Personale docente		28
Art. 36	Principi	29
Art. 37	Mandato, profilo dei requisiti e linee guida	29
Art. 38	Onorari e spese	29
6. Costi		30
Art. 39	Contributi cantonali	31
Art. 40	Presa in carico personale dei costi	32
Art. 41	Obbligo di rimborso	32
7. Regime disciplinare		33
Art. 42	Fatti passibili di sanzioni disciplinari	34
Art. 43	Sanzioni disciplinari	34
Art. 44	Procedura disciplinare	35
8. Modalità di ricorso		36
Art. 45	Decisioni sulle domande di ammissione alla Formazione di base e di quadri (artt. 11,12,23 et 24)	37
Art. 46	Decisioni di qualifica della Formazione di base e di quadri (artt. 14, 16, 27 e 28)	37
Art. 47	Ricorso	37
9. Disposizioni finali		38
Art. 48	Entrata in vigore e campo d'applicazione	39

Adottato dal Consiglio di fondazione CSCSP il 12 luglio 2024
(ai sensi dell'allegato al Regolamento della fondazione del 1° gennaio 2024,
Regolamenti dei settori specializzati).

1.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento descrive

le offerte formative del CSCSP e i gruppi target

e disciplina

- a) gli obiettivi delle offerte formative
- b) l'ammissione a tali offerte e la loro applicazione
- c) le esigenze professionali che deve soddisfare il personale docente
auxquelles doivent satisfaire les chargé·e·s de cours
- d) il regime disciplinare e le vie di ricorso
- e) i costi.

Art. 2 Principi generali delle formazioni

Le offerte formative

hanno lo scopo di trasmettere competenze che facilitano l'attività professionale nell'ambito delle privazioni della libertà e sono destinate al personale delle tre regioni linguistiche.

L'insegnamento

- a) è incentrato sulla pratica professionale e sulle competenze operative
- b) incoraggia la responsabilità individuale delle/dei partecipanti.

Il personale docente

- a) dà prova d'impegno, accompagna e sostiene il processo d'apprendimento delle/dei partecipanti
- b) si fonda sulle norme professionali, metodologiche e didattiche attuali, incoraggia la riflessione personale e controlla gli obiettivi d'apprendimento.

L'infrastruttura e gli strumenti

sono moderni e funzionali, e favoriscono il processo d'apprendimento.

Art. 3 Offerte formative - Panoramica

1. Le offerte formative del CSCSP rispondono ai bisogni rilevati in termini di competenze necessarie alla pratica professionale.
2. Formazione di base: si rivolge al personale degli stabilimenti di privazione della libertà che desidera conseguire il titolo di «Agente di custodia con attestato professionale federale». Ha lo scopo di trasmettere le competenze operative necessarie allo svolgimento della professione e prepara all'esame federale di professione. Il piano di studi si fonda sul «Profilo di qualificazione Agente di custodia (f) / Agente di custodia (m)».
3. Formazione di quadri: si rivolge ai membri del personale degli stabilimenti di privazione della libertà che già ricoprono o che assumeranno una funzione direttiva nel corso del percorso formativo. Ha lo scopo di trasmettere le competenze operative necessarie alla funzione e prepara all'esame professionale federale superiore in vista dell'ottenimento del titolo di «Esperto / Esperta in management nel campo delle privazioni di libertà con diploma federale». Il piano di studi si fonda sul «Profilo professionale e profilo di qualificazione Esperto / Esperta in management nel campo delle privazioni di libertà con diploma federale».
4. Formazione continua: vengono offerte formazioni continue e seminari al personale degli stabilimenti di privazione della libertà, dei servizi di assistenza riabilitativa, delle autorità di esecuzione e degli uffici di esecuzione di pene e misure in vista dell'approfondimento, della specializzazione e/o dell'aggiornamento delle competenze professionali. Possono essere offerte/i in cooperazione con altri enti di formazione.
5. La formazione per il personale docente e le/i coach della pratica è offerta a cadenza annuale.

Art. 4 Ampliamento delle offerte formative

1. Gli obiettivi e i contenuti delle offerte formative rispondono ai bisogni professionali attuali e alle direttive della Confederazione per il conseguimento dei diplomi federali riconosciuti.
2. Le formazioni sono riesaminate periodicamente allo scopo di garantirne e migliorarne la qualità. La valutazione costituisce una base fondamentale per il continuo aggiornamento delle offerte.
3. L'ampliamento delle offerte è frutto della collaborazione con i Cantoni, i Concordati, le Conferenze specializzate e l'Associazione «Organo responsabile degli esami federali per il personale d'esecuzione delle sanzioni penali» [efsp].

Art. 5 Riservatezza

1. Le/I partecipanti e il personale docente sono tenute/i al dovere di riservatezza. Tale dovere riguarda le informazioni relative alle persone detenute, al personale e agli stabilimenti di privazione della libertà alle quali possono avere accesso nel contesto del percorso formativo.

2.

FORMAZIONE DI BASE

Art. 6 Obiettivi e gruppo target

1. La Formazione di base ha lo scopo di trasmettere le competenze operative¹ per lo svolgimento della professione e per l'ottenimento dell'attestato federale di «Agente di custodia (f. o m.)».
2. La Formazione di base si rivolge al personale degli stabilimenti della privazione della libertà che desidera conseguire l'attestato professionale federale di «Agente di custodia (f. o m.)».

Art. 7 Trasmissione delle competenze

1. La trasmissione delle competenze è un compito condiviso dagli stabilimenti di privazione della libertà, dai Cantoni e dal CSCSP. Questi ultimi stabiliscono di concerto i criteri legati alle prestazioni di ogni competenza operativa da trasmettere nel contesto della Formazione di base o dei corsi preparatori organizzati nei Cantoni o negli stabilimenti di privazione della libertà.
2. I coach della pratica che lavorano a loro volta negli stabilimenti di privazione della libertà accompagnano sul posto le/i partecipanti alla Formazione di base, e monitorano e valutano l'acquisizione delle competenze operative conformemente all'art. 15.

¹ Una competenza operativa è composta di tre risorse: conoscenze, attitudini/capacità e comportamenti/atteggiamenti

Art. 8 Durata e organizzazione

1. La Formazione di base si articola in 15 settimane di corso ripartite su due anni e si svolge in concomitanza con l'attività lavorativa.
2. Ogni anno viene attivato un nuovo ciclo di formazione, sempreché il numero d'iscrizioni sia sufficiente.

Art. 9 Annuncio

Ogni nuova formazione è annunciata sul sito Internet del CSCSP otto mesi prima dell'inizio. L'annuncio include indicazioni sulle date della formazione, i documenti da fornire e il termine d'iscrizione.

Art. 10 Iscrizione

1. La domanda di iscrizione alla formazione va presentata in formato elettronico tramite il sito Internet del CSCSP.
2. La domanda deve contenere i documenti e le informazioni seguenti:
 - a) modulo d'iscrizione debitamente completato e recante indicazione della lingua d'insegnamento auspicata
 - b) copia di un titolo di studio conformemente all'art. 11 cpv. 1 lett. a
 - c) copia di un documento d'identità valido e munito di fotografia.
3. Al fine di garantire la qualità della formazione, il numero massimo di partecipanti per ogni classe è fissato a 18². Qualora il numero di iscrizioni superi il numero di posti disponibili, le domande in eccesso sono inserite in lista d'attesa secondo l'ordine di presentazione.

² È possibile discostarsi da questo valore verso l'alto.

Art. 11 Ammissione

1. È ammessa/o la/il candidata/o che:
 - a) è titolare di un attestato federale di capacità (AFC), di un attestato di maturità, di un attestato di maturità specializzata, di un certificato di scuola specializzata o di una qualifica equivalente
 - e
 - b) può attestare almeno sei mesi di pratica professionale nel campo della privazione della libertà all'inizio della formazione.
2. Le/I candidate/i in lista di attesa sono prese/i in considerazione solo se una persona iscritta si ritira o non viene ammessa.
3. La decisione sull'ammissione è comunicata per iscritto.

Art. 12 Riconoscimento di altri titoli di studio

1. La commissione d'esame dell'Associazione «Organo responsabile degli esami federali per il personale d'esecuzione delle sanzioni penali» [efsp] decide in merito al riconoscimento di altri titoli di studio e all'accettazione di altre prestazioni.
2. La domanda di riconoscimento va inviata al CSCSP, il quale si occupa di ottenere la decisione che si riferisce al riconoscimento conformemente al cpv. 1. Il CSCSP allega la decisione riguardante il riconoscimento alla sua decisione concernente l'ammissione in modo da ottenere una decisione coordinata e passibile di ricorso.

Art.13 Assenze

1. Per il superamento della Formazione di base è obbligatorio un tasso di presenza del 90% almeno.
2. In casi eccezionali, in particolare in caso di malattia, infortunio, nascita o decesso di un familiare, la Formazione di base può essere portata a termine malgrado una presenza inferiore al 90%. Il CSCSP decide delle eccezioni dietro presentazione di domanda motivata.
3. Le/I partecipanti sono tenute/i a comunicare le loro assenze al datore di lavoro.
4. I contenuti didattici saltati devono essere assimilati individualmente se non possono essere recuperati durante la formazione. Le prove di efficienza della scuola (art. 14) devono essere svolte nonostante le assenze.

Art. 14 Prove di efficienza della scuola

1. Per favorire il passaggio dalla teoria alla pratica, le/i partecipanti devono svolgere delle prove di efficienza. Le prove di efficienza si svolgono sotto forma scritta o orale. Il tipo di prova e i requisiti afferenti sono comunicati alle/ai partecipanti prima dello svolgimento delle stesse.
2. Qualora una prova di efficienza non possa essere svolta entro i termini indicati, la/il partecipante deve presentare al CSCSP una richiesta motivata di proroga del termine al più tardi dieci giorni prima del termine stabilito. Sono fatti salvi i casi eccezionali, in particolare i casi di malattia, infortunio o decesso di un familiare.
3. Le prove di efficienza consegnate entro il termine stabilito, con o senza proroga, sono valutate «superate» o «non superate» da specialiste/i nel campo delle privazioni della libertà.
4. Le prove di efficienza consegnate in ritardo sono considerate «non superate». Le prove non superate possono essere ripetute due volte.

Art. 15 Prova di efficienza in istituzione

1. La prova di efficienza in istituzione che verte in particolare sulla formazione pratica in uno stabilimento di privazione della libertà e sulla formazione teorica nel Cantone, deve essere debitamente completata e trasmessa al CSCSP al più tardi 18 mesi dopo l'inizio della formazione.
2. La prova di efficienza è valutata «superata» o «non superata» dalla/dal coach della pratica responsabile e dalla direzione dello stabilimento.
3. La procedura in caso di mancato superamento della prova di efficienza è stabilita dalle rispettive norme cantonali.

Art. 16 Certificato di qualifica della Formazione di base

1. Il CSCSP conferisce un certificato di qualifica della Formazione di base se:
 - a) il tasso di presenza ai corsi in conformità con l'art. 13 è stato rispettato
 - e
 - b) tutte le prove di efficienza sono state valutate come «superate».
2. Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui al cpv. 1, viene, in linea di massima, conferito un certificato di frequenza.
3. In casi eccezionali, su richiesta motivata e in accordo con la direzione dello stabilimento, il CSCSP può concedere alla/al partecipante, a determinate condizioni, di soddisfare i requisiti di cui al cpv. 1, entro un anno dalla fine della formazione.

Art. 17 Informazioni allo stabilimento

La direzione dello stabilimento riceve le informazioni seguenti:

- a) ammissione o non-ammissione alla Formazione di base conformemente all'art. 11
- b) superamento o non superamento della prova di efficienza della scuola conformemente all'art. 14
- c) superamento o non superamento della formazione conformemente all'art. 16.

Art. 18 Uditrici e uditori

- 1. Le persone che non soddisfano i criteri di ammissione, ma fanno parte del pubblico target possono - nei limiti dei posti disponibili - essere ammesse come uditrici o uditori.
- 2. Una conferma di partecipazione viene consegnata alle uditrici / agli uditori, conformemente all'art. 16 cpv. 2.

3.

FORMAZIONE DI QUADRI

Art. 19 Obiettivo e gruppo target

1. La Formazione di quadri ha lo scopo di trasmettere le competenze operative³ necessarie al conseguimento del diploma federale di « Esperto / Esperta in management nel campo delle privazioni di libertà con diploma federale» e all'esercizio di una funzione direttiva in uno stabilimento di privazione della libertà.
2. La Formazione di quadri si rivolge in primo luogo alle persone che hanno ottenuto un attestato professionale federale di «Agente di custodia», che esercitano una funzione di responsabilità nei confronti di collaboratrici e collaboratori in uno stabilimento di privazione della libertà o che assumeranno tale funzione nel corso del percorso formativo. Anche i quadri dei servizi specializzati negli stabilimenti possono essere ammessi.

³ Una competenza operativa è composta di tre risorse: conoscenze, attitudini/capacità e comportamenti/atteggiamenti.

Art. 20 Durée et organisation

1. La Formazione di quadri si articola in dieci settimane di corso suddivise in quattro moduli e ripartite su due anni. Si svolge in concomitanza con l'attività lavorativa.
2. Ogni due anni viene attivato un nuovo ciclo di formazione, sempreché il numero d'iscrizioni sia sufficiente.

Art. 21 Annuncio

Ogni nuova formazione è annunciata sul sito Internet del CSCSP almeno otto mesi prima dell'inizio. L'annuncio include indicazioni sulle date della formazione, i documenti da fornire e il termine d'iscrizione.

Art. 22 Iscrizione

1. La domanda di iscrizione va presentata in formato elettronico tramite il sito Internet del CSCSP.
2. La domanda deve contenere i documenti e le informazioni seguenti:
 - a) lettera di motivazione (formulario) e curriculum vitae
 - b) lettera di raccomandazione della direzione dello stabilimento o dell'Ufficio (formulario)
 - c) organigramma dello stabilimento con indicazione della funzione svolta o da svolgere
 - d) copia dell'attestato professionale federale o del titolo di studio in conformità con l'art. 23 cpv. 1 lett. a
 - e) copia di un documento d'identità valido e munito di fotografia.
3. Qualora si richieda un attestato di riconoscimento per uno o più moduli (art. 24 cpv. 2), va allegata anche la relativa domanda corredata di una copia dei titoli oggetto della stessa.
4. Al fine di garantire la qualità della formazione, il numero massimo di partecipanti per ogni modulo è fissato a 18⁴. Qualora il numero di iscrizioni superi il numero di posti disponibili, le domande in eccesso sono inserite in lista d'attesa secondo l'ordine di presentazione.

4 È possibile discostarsi da questo valore verso l'alto.

Art. 23 Ammissione

1. È ammessa la/il candidata/o che:
 - a) è in possesso di un attestato professionale federale di «Agente di custodia» o di un altro titolo di studio di livello terziario nonché di conoscenze equivalenti nel campo delle privazioni della libertà
 - e
 - b) avrà ricoperto o assumerà, in linea di massima nei sei mesi dopo l'inizio del primo modulo, una funzione direttiva in uno stabilimento di privazione della libertà.
2. Le/I candidate/i in lista di attesa sono prese/i in considerazione solo se una persona iscritta si ritira o non viene ammessa.
3. La decisione sull'ammissione viene comunicata per iscritto.

Art. 24 Riconoscimento di altri titoli di studio o conoscenze

1. La Commissione per la garanzia della qualità dell'Associazione «Organo responsabile degli esami federali per il personale d'esecuzione delle sanzioni penali» [efsp] decide in merito al riconoscimento di altri titoli di studio di livello terziario e di conoscenze equivalenti nell'ambito della privazione della libertà.
2. Se una candidata/ un candidato chiede il riconoscimento dell'equipollenza di uno o più moduli, la decisione spetta alla Commissione per la garanzia della qualità.
3. La domanda di riconoscimento va inviata al CSCSP, il quale si occupa di ottenere la decisione che si riferisce al riconoscimento conformemente al cpv. 1. Il CSCSP allega la decisione riguardante il riconoscimento alla sua decisione concernente l'ammissione in modo da ottenere una decisione coordinata e passibile di ricorso.

Art. 25 Diario di apprendimento

Le/I partecipanti tengono un diario di apprendimento per l'intera durata della formazione, conformemente alle indicazioni del CSCSP.

Art. 26 Assenze

1. Per il superamento della Formazione di quadri è obbligatorio un tasso di presenza di almeno 80% per ogni singolo modulo.
2. In casi eccezionali, in particolare in caso di malattia, infortunio, nascita o decesso di un familiare, il modulo può essere portato a termine malgrado una presenza inferiore all'80%. Il CSCSP decide dietro presentazione di domanda motivata.
3. Le/I partecipanti sono tenute/i a comunicare le loro assenze al datore di lavoro.
4. I contenuti didattici saltati devono essere assimilati individualmente. Le prove di competenza devono essere svolte nonostante le assenze.

Art. 27 Prove di competenza

1. Per ogni modulo, le/i partecipanti devono svolgere una prova di competenza. Il tipo di prova di competenza e le esigenze afferenti sono comunicate all'inizio di ogni modulo.
2. Qualora una prova di competenza non possa essere svolta entro i termini indicati, la/il partecipante deve presentare al CSCSP una richiesta motivata di proroga del termine al più tardi dieci giorni prima del termine stabilito. Sono fatti salvi i casi eccezionali, in particolare i casi di malattia, infortunio o decesso di un familiare.
3. Le prove di competenza consegnate entro il termine stabilito, con o senza proroga, sono valutate «superate» o «non superate» da specialiste/i nel campo delle privazioni della libertà.
4. Le prove di competenza consegnate in ritardo sono considerate «non superate». Le prove non superate possono essere ripetute due volte.

Art. 28 Certificato di superamento dei moduli

1. Il CSCSP conferisce un certificato di superamento per ogni modulo se:
 - a) il tasso di presenza ai corsi in conformità con l'art. 26 è stato rispettato e
 - b) la prova di competenza è stata valutata come «superata».
2. Il certificato di superamento specifica i contenuti oggetto del modulo e della relativa prova di competenza.
3. Qualora il modulo non sia superato, viene conferito un certificato di frequenza.

Art. 29 Comunicazione ai superiori

I superiori vengono informati in merito a:

- a) ammissione o non ammissione alla Formazione di quadri conformemente all'art. 23
- b) superamento o non superamento di una prova di competenza conformemente all'art. 27
- c) superamento o non superamento del modulo conformemente all'art. 28.

Art. 30 Altre disposizioni

Per le uditrici e gli uditori si applicano le stesse disposizioni della Formazione di base (art. 18).

4.

FORMAZIONE CONTINUA

Art. 31 Obiettivi e gruppo target

1. La Formazione continua ha lo scopo di aggiornare, approfondire e ampliare le competenze professionali, o di acquisirne di nuove.
2. L'offerta di formazioni continue si rivolge al personale
 - a) degli stabilimenti di privazione della libertà
 - b) delle autorità d'esecuzione e dei servizi di assistenza riabilitativa
 - c) che lavora negli uffici di esecuzione delle pene e delle misure.
3. Possono essere ammesse/i ai corsi altre/i professioniste/i del settore e persone interessate, nei limiti dei posti disponibili e sempreché queste persone facciano parte del gruppo target del corso interessato.

Art. 32 Offerta di formazioni continue

1. L'offerta di formazioni continue risponde a esigenze concrete di sostegno e sviluppo che si manifestano nella pratica.
2. L'offerta di formazioni continue corrisponde alla Strategia pluriennale definita dal Consiglio di fondazione.

Art. 33 Annuncio, iscrizione e ammissione

1. Il calendario dei corsi della Formazione continua dell'anno successivo è pubblicato per tempo sul sito Internet del CSCSP.
2. La domanda di iscrizione va presentata in formato elettronico tramite il sito Internet del CSCSP e vale come autorizzazione del datore di lavoro.
3. Le persone che non rientrano nel gruppo target definito nell'annuncio del corso possono essere rifiutate.

Art. 34 Annullamento dei corsi e rinuncia

1. I corsi per i quali non è stato registrato un numero sufficiente di iscrizioni sono annullati entro 30 giorni prima della data di inizio prevista. Le persone iscritte vengono informate dell'annullamento.
2. Le persone impossibilitate a seguire un corso al quale sono iscritte devono informarne il CSCSP il prima possibile.

Art. 35 Certificato di frequenza

1. Un certificato di frequenza è conferito alle/i partecipanti che abbiano frequentato almeno l'80% delle ore di formazione previste e che soddisfino altre eventuali condizioni di partecipazione.
2. Il conferimento di un certificato di frequenza a un corso può dipendere dal superamento di una prova di efficienza. Le relative condizioni sono precisate quando il corso viene annunciato.
3. Per i corsi composti da vari moduli, può essere conferito un certificato del CSCSP una volta superati tutti i moduli.

5.

PERSONALE DOCENTE

Art. 36 Principi

Il personale docente è tenuto a osservare i principi generali di cui all'art. 2.

Art. 37 Mandato, profilo dei requisiti e linee guida

1. Il mandato di docenza è conferito conformemente all'art. 394 e segg. CO. I diritti e i doveri sono disciplinati tramite contratto individuale.
2. Il profilo dei requisiti e le linee guida relative al personale docente sono stabiliti dal CSCSP e sono parte integrante del contratto.

Art. 38 Onorari e spese

Gli onorari e le spese sono disciplinati dal Regolamento relativo agli onorari e alle spese in vigore, adottato dal Consiglio di fondazione.

6. COSTI

Art. 39 Contributi cantonali

1. I costi delle offerte formative sono coperti dai contributi cantonali versati al CSCSP per il personale fisso:
 - a) degli stabilimenti di privazione della libertà per il quale sono previsti tali contributi (tutte le formazioni)
 - b) dei servizi di assistenza riabilitativa e delle autorità d'esecuzione (Formazione continua)
 - c) degli uffici di esecuzione delle pene e delle misure (Formazione continua).

2. I costi coperti conformemente al cpv. 1 includono
 - a) per la Formazione di base: i costi della formazione, la colazione e il pranzo, nonché il pernottamento al CSCSP
 - b) per la Formazione di quadri e la Formazione continua: i costi della formazione e dei corsi. Qualora sia necessario il pernottamento, verrà fatturato un forfait per il vitto e l'alloggio. L'importo del forfait è esigibile in caso di disiscrizione tardiva, quando l'annullamento non è più possibile o se dei costi di annullamento devono essere corrisposti.

3. Alle uditrici e agli uditori si applicano le stesse disposizioni delle/gli altre/i partecipanti.

Art. 40 Presa in carico personale dei costi

1. I costi della formazione e dei corsi sono fatturati al personale degli stabilimenti di privazione della libertà e di altri enti del settore delle privazioni della libertà per il quale non viene versato alcun contributo cantonale al CSCSP nell'ambito della Convenzione di prestazioni tra la CDDGP e il CSCSP. L'importo è stabilito dal CSCSP.
2. I membri del personale che interrompono l'attività lavorativa nell'ambito delle privazioni della libertà durante una formazione o un corso, ma decidono di proseguire la formazione o il corso, devono farsi carico dei costi della formazione o del corso a partire dalla data di interruzione del rapporto di lavoro.

Art. 41 Obbligo di rimborso

Le questioni relative a un eventuale obbligo di rimborso dei costi dei corsi o di formazione, delle spese generali e del tempo di lavoro in caso di cambio di posto di lavoro, rientrano nella sfera di competenza normativa dei Cantoni.

7.

REGIME DISCIPLINARE

Art. 42 Fatti passibili di sanzioni disciplinari

1. Le infrazioni al codice di condotta del settore della formazione del CSCSP e i comportamenti penalmente punibili sono passibili di sanzione disciplinare.
2. In caso di sospetta violazione del codice di condotta, il CSCSP può, di propria iniziativa o su istanza, avviare un'indagine.

Art. 43 Sanzioni disciplinari

1. I fatti passibili di sanzioni disciplinari sono punibili con:
 - a) richiamo all'ordine orale
 - b) ammonizione scritta
 - c) esclusione dalla formazione o dal corso.
2. Resta fermo il diritto di intraprendere azioni legali.
3. La commissione disciplinare, composta di rappresentanti del settore della formazione, delibera in merito alle sanzioni.

Art. 44 Procedura disciplinare

1. Prima di una decisione disciplinare, è concesso il diritto di essere sentito. Le dichiarazioni sono messe a verbale.
2. La decisione disciplinare è notificata per iscritto. Tale decisione comprende una breve descrizione dei fatti, i motivi della sanzione e un'indicazione delle modalità di ricorso.
3. La direzione dello stabilimento è informata della decisione disciplinare (art. 43 cpv. 1 lett. b e c). In caso di esclusione disciplinare (art. 43 cpv.1 lett. c), la direzione dello stabilimento è informata prima dell'adozione della decisione formale.

8.

MODALITÀ DI RICORSO

Art. 45 Decisioni sulle domande di ammissione alla Formazione di base e di quadri (artt. 11, 12, 23 e 24)

1. Le decisioni di ammissione non indicano i motivi. I motivi sono comunicati previa richiesta e dietro pagamento delle spese amministrative.
2. Le decisioni di non-ammissione indicano i motivi e le modalità di ricorso.

Art. 46 Decisioni di qualifica della Formazione di base base e di quadri (artt. 14, 16, 27 e 28)

1. Le decisioni di qualifica delle Formazioni di base e di quadri sono motivate.
2. Le decisioni di qualifica negative possono essere oggetto di opposizione presso la Direzione del CSCSP entro dieci giorni dalla loro comunicazione. I motivi di opposizione sono indicati per iscritto e sono accompagnati da una proposta. La Direzione delibera sulla contestazione. La decisione sulla contestazione reca indicazione delle motivazioni e delle modalità di ricorso.
3. Per le decisioni di rigetto delle domande di proroga conformemente agli artt. 14 e 27, si applica l'art. 45 cpv. 2.

Art. 47 Ricorso

1. Le decisioni pronunciate conformemente agli artt. 44, 45 e 46 possono essere oggetto di ricorso presso la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI entro 30 giorni dalla loro notifica. Tale ricorso deve includere le conclusioni della/del ricorrente e indicare i motivi.
2. La SEFRI delibera in primo grado sul ricorso. La sua decisione può essere deferita entro 30 giorni dalla notifica al Tribunale amministrativo federale.


9.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48 Entrata in vigore e campo d'applicazione

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° agosto 2024..
2. Si applica a tutte le formazioni dal 1° agosto 2024.

Friburgo, 12 luglio 2024
Il Presidente del Consiglio di fondazione

A handwritten signature in blue ink, consisting of the initials 'A. Mi' followed by a stylized flourish.

Andreas Michel